SENTENZA DELLA CORTE (terza sezione)
26 settembre 1985 *

Nel procedimento 166/84,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Bundesfinanzhof, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Thomasdünger GmbH, Düsseldorf,

e

Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main,

domanda vertente sulla classificazione doganale della merce dichiarata all'importazione come « calce di convertitore contenente fosfato »,

LA CORTE (terza sezione),

composta dai signori C. Kakouris, presidente di sezione, U. Everling, e Y. Galmot, giudici,

avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

viste le osservazioni presentate dalla:

— Società Thomasdünger GmbH, ricorrente nella causa principale con l'avv. Krautz, del foro di Colonia e dalla

— Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Jören Sack,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate nell'udienza del 15 maggio 1985,

ha pronunziato la seguente

* Lingua processuale: il tedesco.

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

In diritto

1 Con ordinanza 8 maggio 1984, pervenuta in cancelleria il 2 luglio 1984, il Bundesfinanzhof ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione delle voci 26.02 e 31.03 della tariffa doganale comune (in prosieguo: TDC) ai fini della classificazione della merce presentata come « scorie o calce di convertitore » contenenti fosfato.

2 Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra l'impresa Thomasdünger, con sede in Düsseldorf, e l'Oberfinanzdirektion di Francoforte sul Meno, avente ad oggetto il parere vincolante di classificazione della merce di cui trattasi, importata dalla Francia.

3 Le disposizioni pertinenti della TDC sono le seguenti:

« Capitolo 26

Minerali metallurgici, scorie e ceneri

26.01 (...),

26.02 Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio:

A) Polveri d'altoforno (polveri della bocca d'altoforno) (CECA)

B) altri »

« Capitolo 31

Concimi

Note

1. (...),

2. La voce 31.03 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o recipienti o involucri previsti dalla voce n. 31.05:

A) i prodotti seguenti:

1) le scorie di defosforazione;

2) i fosfati di calcio disgregati (termofosfati e fosfati fusi) ed i fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente;

3) i perfosfati (semplici doppi o tripli);

4) il fosfato bicalcico con tenore in fluoro superiore od uguale allo 0,2%;

B) i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera A) (i tenori limiti indicati per questi prodotti non sono in tal caso presi in considerazione);

C) i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alle precedenti lettere A) e B) (astrazion fatta, anche in questo caso, dei tenori limiti indicati per questi prodotti) con creta, gesso od altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante.

3. (...),

Voce della tariffa

31.03 Concimi minerali o chimici fosfatici:

A) previsti alla lettera A) della nota 2 di questo capitolo:

I. Perfosfati

II. altri,

B) previsti alle lettere B) e C) della nota 2 di questo capitolo ».

4 Emerge dall'ordinanza di rinvio che l'Oberfinanzdirektion, nel parere di classificazione vincolante per le autorità doganali « Verbindliche Zolltarifauskunft » del 9 luglio 1980, considerata che la merce in oggetto, in base ai risultati delle analisi è

essenzialmente composta da ossidi, da silicati, da fosfati di calcio e di magnesio nonché da leghe di ferro-manganese sotto forma di sottoprodotti della fabbricazione dell'acciaio, ai quali sono stati aggiunti fosfati sciolti al fine di ottenere un certo tenore di fosforo. La merce conterrebbe circa il 7,5% di fosforo calcolato come P_2O_5, solubile in acido citrico al 2%. L'Oberfinanzdirektion la classificava quindi nella sottovoce doganale 31.03 B, che comporta la riscossione di dazi doganali.

5 Avverso detto parere di classificazione, la Thomasdünger proponeva opposizione, che veniva respinta dall'Oberfinanzdirektion. In seguito a questo rigetto, la predetta società presentava ricorso dinanzi al Bundesfinanzhof, sostenendo che la merce di cui trattasi è un composto di scorie di convertitore con un tenore, alla produzione, del 6% di fosfato solubile in acido citrico. Essa dovrebbe quindi essere senza alcuna aggiunta di fosfati sciolti classificata sotto la voce 26.02, con la conseguente esenzione dai dazi doganali.

6 L'Oberfinanzdirektion chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo in particolare che trattasi di un prodotto ad alto contenuto di fosforo, importante per la concimazione fosfatica. Dall'analisi effettuata dall'Istituto di controllo e di insegnamento di tecnica doganale (Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt) sarebbe risultato che il prodotto ha un tenore di P_2O_5 del 7,5%. Considerato questo tenore, dovrebbe trattarsi o di scorie derivanti dalla lavorazione di ghisa fosforosa o di una miscela di scorie con un diverso contenuto di P_2O_5 o simili. La merce in oggetto, pertanto, dovrebbe essere considerata concime fosfatico ai sensi del capitolo 31 della TDC.

7 Per potersi pronunciare sulla controversia, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni:

1) Se la voce 26.02 della tariffa doganale comune vada interpretata nel senso che essa comprende le scorie o la calce di convertitore con un contenuto di fosfato di circa il 6 o il 7%.

   Se abbia rilevanza il fatto che si tratti di una miscela di scorie o calci di convertitore aventi diverso contenuto di fosfato ovvero il fatto che sia stato aggiunto del fosfato.

2) In caso negativo:
   Se la sottovoce 31.03 B della tariffa doganale comune vada interpretata nel senso che la merce di cui sopra va in essa classificata.

3) In caso di soluzione negativa della questione n. 2:
Se la sottovoce 31.03 A II della tariffa doganale comune vada interpretata nel senso che la merce di cui sopra va in essa classificata ».

8 Nelle osservazioni presentate alla Corte, l'Oberfinanzdirektion di Francoforte sul Meno rileva che il Comitato per la nomenclatura della TDC, adito dalle autorità della Repubblica federale di Germania — come emerge dall'ordinanza di rinvio — ha stabilito in data 7 giugno 1984 che la merce indicata come « calce di convertitore con fosfato » andava classificata come scorie di defosforazione nella sottovoce 31.03 A II della TDC, con conseguente esenzione dai dazi doganali. Pertanto, con decisione del 24 agosto 1984 l'Oberfinanzdirektion ha annullato la decisione 9 luglio 1980, sostituendola con un nuovo parere di classificazione, contestato dalla Thomasdünger nel procedimento davanti al Bundesfinanzhof.

9 La Thomasdünger sostiene che la merce di cui trattasi è calce di convertitore con fosfato avente un tenore di P_2O_5 del 3,7%, che rientra nella voce 26.02 della TDC e non può in alcun caso essere considerata concime fosfatico. Nell'ambito della Comunità europea un prodotto andrebbe considerato concime fosfatico solo se contenga P_2O_5 nella misura del 10% almeno. Tale conclusione sarebbe conforme ai metodi tecnici moderni, alle nozioni usate dai legislatori nazionali in materia di fertilizzanti, alle quali la TDC farebbe riferimento, ed agli usi commerciali.

10 La Commissione ritiene che la voce 26.02 non si applichi alle merci di cui alla fattispecie. A suo avviso, le « scorie di defosforazione » rientrano nel capitolo 31 della TDC, come emerge dalla nota esplicativa 1, lett. c), del capitolo 26. Questa corrisponderebbe alla nota 2 del capitolo 31, che descriverebbe esaurientemente i prodotti compresi nella voce 31.03, tra i quali figurano, nel punto A, 1, della nota 2, le « scorie di defosforazione ». Peraltro in base alla nota 2, sub B) e C), la voce 31.03 comprende anche i miscugli di prodotti — sia tra loro, sia con sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante — di prodotti di cui sub 1). La Commissione considera che, in linea generale, la voce 26.02 comprende solo scorie di valore relativamente esiguo. Le scorie con tenore di fosforo del 3% o più e che abbiano anche potere fertilizzante dovrebbero essere classificate nel capitolo 31, a prescindere dal modo con cui il tenore di fosforo è stato ottenuto. Più precisamente, secondo la Commissione, la merce controversa rientra nella sottovoce 31.03 B, poiché si tratta di un miscuglio di scorie di defosforazione e di fosfati disgregati, se invece, si trattasse di semplici scorie, senza aggiunta di fosfati disgregati — fatto il cui accertamento spetta al giudice nazionale —, la merce andrebbe classificata nella sottovoce 31.03 A II.

11 Prima di procedere all'esame delle questioni del Bundesfinanzhof, si deve osservare che nel corso del procedimento davanti alla Corte è stata sollevata la questione di quale sia l'interesse perseguito dalla ricorrente nell'ambito della causa principale e quale sia lo scopo dell'interpretazione della TDC chiesta dal giudice di rinvio. A tal proposito è sufficiente rilevare che — salvo casi eccezionali nei quali manifestamente la disposizione di diritto comunitario di cui viene chiesta l'interpretazione non è applicabile alla fattispecie cui si riferisce la causa principale — la Corte lascia siffatte questioni all'apprezzamento del giudice nazionale, al quale spetta valutare, in relazione ai fatti di ogni singola causa, la necessità della soluzione della questione pregiudiziale sollevata ai fini della decisione della controversia di cui è investito.

12 Per quanto riguarda le tre questioni pregiudiziali, come sono poste dal Bundesfinanzhof, va notato che esse mirano, in sostanza, a chiarire i criteri che consentono di delimitare, ai fini della classificazione doganale della merce descritta nelle questioni, gli ambiti di applicazione rispettivi delle due voci 26.02 e 31.03, in primo luogo, e poi 31.03 A II e 31.03 B della TDC.

Sulla prima questione

13 Come la Corte ha ripetutamente affermato, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato in linea di principio nelle loro caratteristiche e proprietà obiettive, quali definite dal testo della voce della TDC e delle note delle sezioni o dei capitoli.

14 Inoltre, ai fini dell'interpretazione della TDC, è costante giurisprudenza che tanto le note premesse ai capitoli della TDC quanto le note esplicative della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, come anche le schede di classificazione del comitato della nomenclatura della TDC, costituiscono strumenti importanti per garantire l'uniforme applicazione della tariffa da parte delle autorità doganali degli Stati membri, ed in quanto tali possono essere considerate strumenti validi per l'interpretazione della stessa. Ai fini dell'interpretazione delle voci doganali sopra menzionate, va quindi tenuto conto non solo del testo e del sistema della TDC, ma anche del contenuto delle note esplicative e dei pareri di classificazione ad esse relativi.

15 Dal testo e da una lettura d'insieme delle voci doganali 26.02 e 31.03, nonché dai sopramenzionati strumenti interpretativi, emerge, che in linea di principio, le scorie

di convertitore contenenti fosfati in misura tale da conferire loro potere fertilizzante rientrano nella sfera d'applicazione della voce 31.03. Questa interpretazione risponde in particolare all'esistenza di una classificazione doganale basata sulle caratteristiche e sulle proprietà obiettive delle merci.

16 In effetti, anche se nella voce 26.02 a tenore della stessa, « scorie, (...) ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio », non comprende le scorie di defosforazione del capitolo 31, la nota citata è identica alla nota esplicativa 1, lett. c), del capitolo 26 del Consiglio di cooperazione doganale, che inoltre nella nota alla voce 26.02, espressamente stabilisce che « le scorie provenienti dal trattamento delle ghise fosforose, dette scorie di defosforazione, scorie fosfate, o scorie Thomas, rientrano nel capitolo 31 ».

17 La nota 2, del capitolo 31, sopra citata, che riguarda i concimi, indica infatti che le scorie di defosforazione rientrano nella voce 31.03. Secondo le note esplicative del Consiglio di cooperazione doganale, la voce 31.03 « comprende esclusivamente (...) le scorie di defosforazione, chiamate anche Thomas, scorie fosfatiche, fosfati metallurgici, che sono sottoprodotti della fabbricazione dell'acciaio, a partire dalle ghise fosforose, nei forni e nei convertitori con rivestimento basico ». Inoltre, le stesse note esplicative precisano che i prodotti in oggetto « sono sempre compresi in questa voce anche quando, manifestamente, non siano utilizzati come concimi ».

18 Dalle considerazioni di cui sopra emerge che il criterio determinante per la classificazione nella voce 31.03, con esclusione della voce 26.02, è la presenza di un elemento fertilizzante, come nel caso di specie, il fosfato, in quantità sufficiente a conferire ai prodotti considerati un potere fertilizzante sfruttabile in agricoltura. Non sono invece classificabili nella voce 31.03 i prodotti che contengono elementi fertilizzanti in quantità insufficiente a conferire loro siffatto potere fertilizzante. L'accertamento di questi dati di fatto rientra, in ogni singolo caso, nella competenza del giudice nazionale.

Sulla seconda e sulla terza questione

19 Con le suddette questioni il giudice nazionale chiede in sostanza quale sia il criterio per la classificazione di una merce nella sottovoce 31.03 A II o nella sottovoce 31.03 B.

20 A questo proposito, si deve rilevare che l'ambito di applicazione delle due sottovoci è delimitato dai loro rispettivi testi, sopracitati, che comprendono, per rinvio, le note del capitolo 31. Ne deriva che i prodotti elencati nella nota 2, sub A, rientrano nella sottovoce 31.03 A II (ad eccezione dei perfosfati) se sono nel loro stato originario; per contro rientrano nella sottovoce 31.03 B se sono mescolati tra loro o con altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante. L'accertamento di questi fatti rientra, in ogni singolo caso, nella competenza del giudice nazionale.

Sulle spese

21 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (terza sezione),

pronunziandosi sulle questioni sottoposte dal Bundesfinanzhof con ordinanza 8 maggio 1984, dichiara:

1) **Il criterio determinante per la classificazione nella voce 31.03, con esclusione della voce 26.02, è la presenza di un elemento fertilizzante, come nel caso di specie il fosfato, in quantità sufficiente a conferire ai prodotti considerati un potere fertilizzante sfruttabile in agricoltura. Sono per contro esclusi dalla classificazione nella voce 31.03 i prodotti che contengono elementi fertilizzanti in quantità insufficiente a conferire loro siffatto potere fertilizzante.**

2) **I prodotti elencati nella nota 2, sub A, rientrano nella sottovoce 31.03 A II (ad eccezione dei perfosfati) se sono nel loro stato originario; per contro essi rien-**

trano nella sottovoce 31.03 B se sono mescolati tra loro o con altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante.

3) L'accertamento degli elementi di fatto relativi ai criteri di cui sopra rientra, in ogni singolo caso, nella competenza del giudice nazionale.

Kakouris Everling Galmot

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo il 26 settembre 1985.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della terza sezione

C. Kakouris